

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

GRAVEDONA 04-07-1999

CASO D:

“TUTELA DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI UN BENESSERE ECONOMICO CREATO DA UNA MADRE A FAVORE DEL PROPRIO FIGLIO CON DISABILITA' INTELLETTIVA E RELAZIONALE”

Si espone il caso di una coppia non sposata che mette al mondo un figlio con disabilità intellettiva e relazionale, non in grado di gestirsi autonomamente nel proprio vivere quotidiano, che necessita costantemente dell' aiuto di terze persone per tutte le funzioni della vita.

Questo figlio oggi è diventato maggiorenne, necessita quindi procedere alla interdizione giuridica ed alla nomina dei tutori legali.

Il padre, che alla nascita l'ha regolarmente riconosciuto, sin dai primi anni di vita non si è mai occupato ne del mantenimento ne nel seguire i problemi inerenti alla crescita del figlio.

Nel corso degli ultimi dieci anni ha fatto solamente due visite occasionali create in occasioni di cerimonie.

La madre, anche con l'aiuto dei propri genitori, ha seguito costantemente il figlio in tutte le vicissitudini di diversità che il destino gli ha regalato.

Problematiche che col passare degli anni diventano sempre più impegnative.

Oltre che una serenità di vita nel contesto familiare (madre, nonni materni, zii materni), è stata anche creata una tranquillità economica per il futuro.

La proprietà di una casa ed un lascito finanziario.

Innegabili sono state le difficoltà della madre che in questo caso ha dovuto sobbarcarsi anche la posizione di un figura paterna.

Ma una angoscia assilla ancor di più:

- ✓ Come si può tutelare per il figlio una condizione di vita serena in un contesto abitativo consono ; come difendere il patrimonio economico appositamente creato ?
- ✓ Come si può nominare quale pro-tutore una persona diversa dal padre essendo questi stato inesistente

per il figlio? (Si ha paura di un continuo disinteresse e di un utilizzo dei beni lasciati al figlio)

- ✓ Alla nomina del tutore e pro-tutore i parenti più stretti vengono chiamati dinnanzi al Magistrato per la testimonianza. Nel caso che il padre si opponga alla nomina di una terza persona quale pro-tutore, visto quanto sopra esposto, come si può intervenire per esautorare la sua posizione?

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

Oggi 4.7.1999 in Gravedona (CO), il tribunale in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dott. Pietro CalabròPresidente
- dott. Claudio CastelliComponente
- dott. Nicola Proto.....Componente
- dott. Dario Gianoglio.....Componente
- dott. Paolo Storari.....Componente

sentiti i Relatori, il Consulente Etico don Antonio Mazzi ed il Collegio dei difensori, in relazione al caso D sottoposto al suo esame, ha amesso il seguente:

PARERE:

Al fine di proporre una soluzione ragionevole e giuridicamente praticabile al caso di specie è indispensabile aver riguardo alla "RATIO"(cioè la ragion d'essere) della norma di cui all'art.424 terzo comma cod.civile.

E' del tutto evidente che il legislatore nel prendere la necessità della nomina di un TUTORE e di un PRO-TUTORE per la persona interdetta, abbia voluto esclusivamente tutelare i diritti o gli interessi di questi ultimi e non certo creare ingiustificati ed incomprensibili privilegi per gli stessi TUTORE e PRO-TUTORE.

E altrettanto palese che la scelta preferenziale per alcune figure parentali (il PADRE, la MADRE) prende le mosse della PRESUNZIONE che tali soggetti siano i più idonei a curare gli interessi dell'interdetto, essendo normalmente le persone a lui più vicine.

Quando, però, come nel caso di specie, uno dei genitori abbia di fatto dimostrato lontananza e completo disinteresse per il figlio disabile, questa PRESUNZIONE viene a cadere e consente al giudice di interpretare la norma di legge nel modo più vicino agli interessi dell'interdetto.

Quindi se non può dubitare nella scelta della madre per la figura di TUTORE (anche perché ogni discriminazione tra i genitori basata sul sesso sarebbe incostituzionale), altrettanto indubbiamente potrà farsi luogo alla nomina di un PRO-TUTORE diverso dal padre, mediante la scelta di altra figura parentale o di altro soggetto che abbia dimostrato vicinanza affettiva e volontà di tutela degli interessi del disabile interdetto.

Gravedona, 4 luglio 1999